



SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO SUAP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 883 / 2021

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
RILASCIATE PER L'EMERGENZA COVID-19 - PROROGA AL
31/12/2021**

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" e successive modifiche e integrazioni;

Visti i vigenti Regolamenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa o canone approvati dai Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina;

Considerata l'esigenza di favorire il distanziamento sociale nell'erogazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in questa fase caratterizzata dall'emergenza Covid - 19;

Visto il D.L. 19/5/2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" che ha semplificato il procedimento di rilascio delle autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi e ha concesso esenzioni in ordine al pagamento dei tributi previsti;

Visto l'art. 9 ter L. 176/2020 "Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio";

Visto l'art.30 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 che ha prorogato il regime delle occupazioni previsto dall'art. 181 del DL 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il c.2 e seguenti dell'art. 9 ter sopra citato che dispongono:
"2. 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui

all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (53)

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. (54).

7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

[della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

8. All'[articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "adiacenti" è sostituita dalla seguente: "prospicienti";

b) la parola: "particolare" è sostituita dalla seguente: "eccezionale"(articolo modificato dall'[art. 30, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#))”;

Considerato che il termine temporale del 31/12/2021 previsto all'art. 9 ter sopra riportato è il risultato di una modifica apportata all'originario D.L. 19/05/2020, n. 34 dall'art. 109 del D.L. 14/08/2020 n. 104 e che inizialmente il termine previsto era il 31/10/2020, successivamente portato al 31/12/2020 e nuovamente fino al 31/03/2021;

Considerato che nello scorso 2020 molti pubblici esercizi di somministrazione sono stati autorizzati ad occupare l'area esterna fino al 31/10/2020 e successivamente fino al 31/12/2020 e ancora fino al 31/03/2021 e che ora si impone l'esigenza di far chiarezza in ordine alla validità del periodo concesso;

Considerato che analogamente ai pubblici esercizi di somministrazione anche talune attività commerciali ed artigianali sono state autorizzate a fronte dell'emergenza Covid-19 ad occupare l'area esterna negli stessi periodi di cui sopra;

Ritenuto necessario, per evidenti fini di semplificazione e snellimento burocratico, procedere d'ufficio alla proroga al 31/12/2021 di tutte le occupazioni di suolo pubblico rilasciate alle attività di pubblico esercizio ai sensi dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34 e succ. modifiche, inizialmente autorizzate con termine temporale di validità al 31/10/2020, già prorogate fino al 31/12/2020 e fino al 31/03/2021, stante la modifica normativa introdotta dall'art. 9 ter L. 176/2020 sopra citato, in modo da evitare domande di proroga della aut.ne temporanea concessa da parte delle imprese interessate al prolungamento e al rilascio delle conseguenti autorizzazioni, fatte sempre salve le eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire in ordine all'esenzione o meno della Tosap;

Ritenuto, altresì, necessario, per le medesime motivazioni sopra citate, prorogare ulteriormente d'ufficio al 31/12/2021 la validità di tutte le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico rilasciate per l'emergenza Covid-19 alle attività commerciali ed artigianali, fatte sempre salve le eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire in ordine all'esenzione o meno della Tosap;

Precisato che è sempre data facoltà ad ogni singola impresa di rinunciare all'occupazione concessa e prorogata, qualora l'impresa non abbia interesse ad esercitare l'attività su area esterna;

Visto lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina a cui aderiscono i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo;

Visto l'atto Rep. N. 275 con il quale i Comuni sopra indicati hanno conferito all'Unione della Romagna Faentina lo Sportello unico per le attività produttive;

Tenuto conto che in base alle disposizioni normative e organizzative vigenti il SUAP dell'URF è l'ufficio titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
- art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 16 del 28/12/2020 "Conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno 2021";

Visto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990);

DETERMINA

- 1 di prorogare d'ufficio al 31/12/2021 la validità di tutte le autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico rilasciate alle attività di pubblico esercizio ai sensi dell'art. 181 del D.L. 19/5/2020 n. 34 e succ. modifiche;
- 2 di prorogare d'ufficio al 31/12/2021 la validità di tutte le autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico rilasciate per l'emergenza Covid-19 alle attività commerciali ed artigianali;
- 3 di dare atto che mantengono piena efficacia tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei singoli provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- 4 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sui siti internet delle Amministrazioni;
- 5 di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;
 - Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative;
 - Associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative;

la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente del settore.

Lì, 06/04/2021

IL DIRIGENTE
ANGELINI LUCIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 2317
del SETTORE TERRITORIO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE
PER L'EMERGENZA COVID-19 - PROROGA AL 31/12/2021

Il Responsabile del Servizio

richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 02/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
MARANI MAURIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)